
Regolamento del Fondo per la formazione professionale nel ramo dell'involucro edilizio

Versione 6.3 del 10 settembre 2021

Adattamento da parte della SEFRI, 07.03.2022, versione 6.3.1

Sommario

1. Denominazione e scopo
2. Campo di applicazione
3. Prestazioni
4. Finanziamento
5. Organizzazione, revisione e vigilanza
6. Approvazione, dichiarazione di obbligatorietà generale e scioglimento

1. Denominazione e scopo

Art. 1 Denominazione

Con il presente regolamento si istituisce un fondo per la formazione professionale (di seguito «fondo») della società cooperativa Involucro edilizio Svizzera (di seguito «Involucro edilizio Svizzera») denominato «Fondo per la formazione professionale nel ramo dell'involucro edilizio» ai sensi dell'articolo 60 della legge federale del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale (LFPr).

Art. 2 Scopo

¹ Il fondo intende promuovere la formazione professionale di base, la formazione professionale superiore e la formazione professionale continua nel ramo dell'involucro edilizio.

² Le aziende assoggettate al fondo versano contributi destinati al raggiungimento dello scopo, disciplinati nella sezione 4.

2. Campo di applicazione

Art. 3 Campo di applicazione territoriale

Il fondo è valido in tutta la Svizzera.

Art. 4 Campo di applicazione aziendale

¹ Le disposizioni del fondo sono applicabili a tutte le aziende o parti di aziende che, indipendentemente dalla loro forma giuridica, eseguono lavori in settori non esposti a sollecitazioni statiche quali tetti a falde, tetti piani / impermeabilizzazioni sottoterra e rivestimenti per facciate. Di questi fanno parte i seguenti elementi dell'edilizia:

- a. inserimento del freno al vapore, isolamento termico, strato di barriera all'aria;
- b. copertura, impermeabilizzazione, rivestimento con diversi materiali;
- c. strati di protezione e praticabili;
- d. montaggio sull'involucro edilizio di elementi per l'uso dell'energia solare (fotovoltaico / impianti termici senza installazioni 220V).

² Non rientrano nel campo di applicazione aziendale conformemente al capoverso 1 l'installazione di porte e finestre, facciate compatte con intonaco e strutture a rilievo, sistemi di costruzione in legno e in metallo nonché facciate in legno.

Art. 5 Campo di applicazione personale

Le disposizioni del fondo sono applicabili a tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, in cui persone svolgono lavori tipici del ramo conformemente ai seguenti titoli della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua:

¹ RS 412.10

a. Titoli della formazione professionale di base:

(denominazioni professionali ufficiali secondo il regolamento del 18 dicembre 2001 e precedenti)

1. Copritetto qualificato/a e con una formazione empirica;
2. Costruttore/costruttrice di tetti piatti qualificato/a e con una formazione empirica;
3. Costruttore/costruttrice di facciate qualificato/a e con una formazione empirica;
4. Montatore/montatrice di facciate qualificato/a e con una formazione empirica;
5. Asfaltista qualificato/a e con una formazione empirica.

(denominazioni professionali ufficiali secondo il regolamento dell'8 novembre 2007 e del 31 dicembre 2016)

1. Addetta alle policostruzioni CFP / Addetto alle policostruzioni CFP;
2. Policostruttrice AFC / Policostruttore AFC con indirizzo professionale impermeabilizzazione, copertura di tetti o costruzione di facciate.

(denominazioni professionali ufficiali secondo il regolamento del 21 ottobre 2016 e del 1° gennaio 2017)

1. Addetta alle impermeabilizzazioni CFP / Addetto alle impermeabilizzazioni CFP;
2. Addetta alla copertura di tetti CFP / Addetto alla copertura di tetti CFP;
3. Addetta alla costruzione di facciate CFP / Addetto alla costruzione di facciate CFP;
4. Impermeabilizzatrice AFC / Impermeabilizzatore AFC;
5. Copritetto AFC / Copritetto AFC;
6. Costruttrice di facciate AFC / Costruttore di facciate AFC.

b. Titoli della formazione professionale superiore:

1. Manager costruzione involucro edilizio APF;
2. Consulente energetica involucro edilizio APF / Consulente energetico involucro edilizio APF;
3. Capa progetto montaggio solare APF / Capo progetto montaggio solare APF;
4. Maestra involucro edilizio diplomata / Maestro involucro edilizio diplomato.

c. Titoli della formazione professionale continua (formazione supplementare certificata da Polybau)

1. Capogruppo, certificato
2. Responsabile oggetto, certificato

² Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende se almeno una persona dispone di un titolo professionale riconosciuto di cui [al capoverso 1 lettere a-c]. Inoltre, è valido per tutte le altre persone che svolgono attività tipiche del settore di cui al capoverso 1 anche se non possiedono il titolo corrispondente.

Art. 6 Validità per la singola azienda o parte di azienda

Le disposizioni del fondo sono valide per le aziende o parti di aziende che rientrano nel campo di applicazione territoriale, aziendale e personale del fondo.

3. Prestazioni

Art. 7

¹ Il fondo contribuisce nell'ambito della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua al finanziamento dei provvedimenti seguenti:

- a. indennizzo finanziario alle aziende di tirocinio per i costi di partecipazione ai corsi interaziendali delle persone in formazione (AFC e CFP) secondo l'articolo 5 lettera a;
- b. elaborazione e gestione di un sistema globale di formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua. Questo sistema comprende in particolare analisi, sviluppo, progetti pilota, misure di introduzione e di attuazione, informazione, trasmissione di conoscenze e controlling;
- c. elaborazione, gestione e aggiornamento delle ordinanze sulla formazione professionale di base e dei regolamenti degli esami per offerte didattiche della formazione professionale superiore;
- d. elaborazione, gestione e aggiornamento di documenti e materiale didattico a supporto della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua;
- e. elaborazione, gestione e aggiornamento di procedure di qualificazione per le offerte di formazione assistite da Involucro edilizio Svizzera, coordinamento e sorveglianza delle procedure, inclusa la garanzia della qualità;
- f. reclutamento e promozione delle giovani leve nella formazione professionale di base, nella formazione professionale superiore e nella formazione professionale continua;
- g. partecipazione a concorsi professionali nazionali e internazionali;
- h. elaborazione, gestione e aggiornamento di procedure di valutazione;
- i. copertura delle spese organizzative, amministrative e di controllo sostenute da Involucro edilizio Svizzera in relazione ai compiti nella formazione professionale di base, nella formazione professionale superiore e nella formazione professionale continua.

² Su richiesta della commissione del fondo, il comitato può decidere altri contributi finanziari per provvedimenti ai sensi del capoverso 1.

4. Finanziamento

Art. 8 Base di calcolo

¹ La base per il calcolo dei contributi per il fondo è costituita dall'azienda di cui all'articolo 4 e dal numero complessivo delle persone che esercitano un'attività tipica del ramo di cui all'articolo 5.

² Il contributo è calcolato in base a un'autodichiarazione dell'azienda. Qualora un'azienda si rifiuti di presentare la dichiarazione o se quest'ultima risulta falsa, il contributo sarà stimato su base discrezionale.

Art. 9 Contributi

¹ I contributi annui si compongono della somma:

- a. del contributo per azienda o parte di azienda di cui all'articolo 4: CHF 300.00
- b. dei contributi pro capite di cui all'articolo 5: CHF 160.00

² Le ditte individuali sono soggette all'obbligo di contribuzione per quanto riguarda il contributo dovuto per parte di azienda.

³ Per le persone in formazione non si devono versare contributi.

⁴ Per i dipendenti a tempo parziale devono essere versati contributi a condizione che siano soggetti all'obbligo assicurativo ai sensi della legge federale del 25 giugno 1982² sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).

⁵ I contributi devono essere versati annualmente.

⁶ I contributi secondo il capoverso 1 lettere a e b sono da considerarsi indicizzati secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo del 1° gennaio 2022. La Commissione del fondo di formazione professionale verifica i contributi annualmente e li adegua, all'occorrenza, all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

Art. 10 Esenzione dall'obbligo di contribuzione

¹ Un'azienda che vuole essere esentata totalmente o parzialmente dall'obbligo di contribuzione deve presentare una richiesta motivata alla segreteria della società cooperativa Involucro edilizio Svizzera.

² L'esenzione dall'obbligo di contribuzione è disciplinata dall'articolo 60 capoverso 6 della legge federale sulla formazione professionale (LFPr) in combinato disposto con l'articolo 68a capoverso 2 dell'ordinanza del 19 novembre 2003³ sulla formazione professionale (OFPr).

Art. 11 Limitazione delle entrate

¹ Le entrate provenienti dai contributi non possono superare i costi complessivi delle prestazioni di cui all'articolo 7, tenuto conto della costituzione di adeguate riserve.

² Le riserve, calcolate su una media di sei anni, non possono superare il 50 per cento del totale dei contributi ricevuti.

² RS 831.40

³ RS 412.101

5. Organizzazione, revisione e vigilanza

Art. 12 Comitato centrale di Involucro edilizia Svizzera

¹ Il comitato centrale di Involucro edilizio Svizzera è l'organo di vigilanza del fondo e ne assume la gestione strategica.

² Il comitato centrale assolve in particolare i compiti seguenti:

- a. nomina dei membri della commissione del fondo;
- b. designazione della segreteria;
- c. emanazione di un regolamento esecutivo;
- d. approvazione del consuntivo.

Art. 13 Commissione del fondo

¹ La commissione del fondo è l'organo direttivo del fondo e lo gestisce a livello operativo. La commissione del fondo è composta da tre fino al massimo cinque membri, di cui almeno uno deve essere delegato da Pavidensa. La commissione del fondo si costituisce autonomamente.

² La commissione decide in merito:

- a. all'assoggettamento di un'azienda al fondo;
- b. all'imposizione dei contributi di un'azienda in caso di ritardo nel pagamento;
- c. alla ripartizione di contributi in caso di concorrenza con un altro fondo per la formazione professionale d'intesa con la direzione di detto fondo;
- d. alle raccomandazioni sull'utilizzo dei mezzi all'attenzione del comitato centrale;
- e. alla definizione periodica del catalogo delle prestazioni e della quota per la formazione delle riserve.

³ Approva il preventivo ed esercita la vigilanza sulla segreteria.

Art. 14 Segreteria

¹ La segreteria gestisce il fondo in un conto separato con contabilità autonoma.

² È responsabile della riscossione dei contributi e del pagamento di contributi per le prestazioni di cui all'articolo 7, provvede all'amministrazione e alla contabilità.

Art. 15 Consuntivo, revisione e contabilità

La segreteria gestisce il fondo in un conto separato con contabilità autonoma, conto economico, bilancio e un proprio centro costi.

² Il consuntivo del fondo è controllato, nell'ambito della revisione annuale dei conti di Involucro edilizio Svizzera, da un ufficio di revisione indipendente ai sensi degli articoli 727–731a del Codice delle obbligazioni⁴.

³ Il periodo contabile è l'anno civile.

Art. 16 Vigilanza

¹ Il fondo sottostà alla vigilanza della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) conformemente all'articolo 60 capoverso 7 LFP.

² Il consuntivo del fondo e il rapporto di revisione sono presentati in questo caso per conoscenza alla SEFRI.

6. Approvazione, dichiarazione di obbligatorietà generale e scioglimento

Art. 17 Approvazione

Il presente regolamento del fondo è stato approvato dal comitato centrale di Involucro edilizio Svizzera il 4 maggio 2021 e dall'Assemblea dei delegati il 10 settembre 2021 in virtù degli articoli 17 capoverso 2 lettera o e 22 capoverso 2 lettera g degli statuti della Società cooperativa Involucro edilizio Svizzera del 20 giugno 2020.

Art. 18 Dichiarazione di obbligatorietà generale

Il conferimento del carattere obbligatorio generale è disciplinato dal decreto del Consiglio federale.

Art. 19 Scioglimento

¹ Il comitato centrale di Involucro edilizio Svizzera può sciogliere il fondo con il consenso della SEFRI.

² Un eventuale capitale residuo del fondo è destinato a uno scopo affine a condizione che sia utilizzato.

Art. 20 Sostituzione di un regolamento precedente

Il presente regolamento sostituisce il regolamento del 23 giugno 2017⁵ del Fondo per la formazione professionale di Involucro edilizio Svizzera.

Uzwil, 10 settembre 2021

Società cooperativa Involucro edilizio Svizzera

Walter Bisig
Presidente

Dr. André Schreyer
Direttore

⁵ BBl 2018 6381